

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Regolamento su modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/1992 (TEFA).

INDICE

Premesse.....	3
Art. 1 - Definizioni.....	5
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 3 - Determinazione del Tributo.....	5
Art. 4 - Gestione del tributo TEFA	5
Art. 5 - Modalità e termini del versamento: TRIMESTRALE.....	6
Art. 6 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)	7
Art. 7 - Modalità e termini di rendicontazione: SEMESTRALE.....	7
Art. 8 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 9 - Dilazioni di pagamento	8
Art. 10 - Rimborsi.....	8
Art. 11 - Obblighi dei Comuni.....	8
Art. 12 - Obblighi della Città Metropolitana.....	9
Art. 13 - Verifiche e controlli.....	9
Art. 14 - Entrata in vigore.....	9
Allegati	

Premesse

- L'art. 19 del D.Lgs 504/1992 ha istituito il “Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente” a fronte dell'esercizio da parte delle Provincie (ora anche Città Metropolitane) di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- ai sensi della Legge n. 56/2014 di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa/tariffa raccolta rifiuti (Tarsu/Tia/Tares) TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa;
- con Delibera del Consiglio Metropolitan, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo;
- l'allegato A/2 al D.Lgs 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al punto 3.7.2 dispone: *“Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo”*. Il medesimo allegato al punto 7.1: *(..omissis..)* *“L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione od altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spesa di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione”*;
- il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città metropolitana di Firenze, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;

- l'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Città metropolitana di Firenze nei termini e secondo stabilite nei successivi articoli;
- l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/1992.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Art. 19 del D. Lgs 504/1992* istitutivo del TEFA;
- *Art. 1, comma 44 del D. Lgs 4/2008;*
- *Art. 1, comma 666 della Legge 147/2013.*
- *Art. 38-bis del D.L 124/2019*

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- **TEFA** il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;
- **TARI** la tassa sui rifiuti di cui alla Legge 27 dicembre 2013 numero 147;
- **Città Metropolitana**, la Città Metropolitana di Firenze, con sede in Via Cavour n.1, 50129 Firenze;
- **Comuni**, ciascuno dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, con sede presso le rispettive residenze municipali;
- **Soggetto Gestore**, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tassa sui Rifiuti;
- **Soggetti Passivi**, i Comuni ed i soggetti gestori di cui sopra.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento ai sensi *dell'art. 52 D. Lgs 446/1997* (**Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni**) disciplina il tributo denominato TEFA per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs 504/1992 e da altre disposizioni di legge e si applica nel caso in cui i comuni gestiscono la tassa/tariffa raccolta rifiuti in proprio ovvero tramite soggetto gestore concessionario stabilendo le modalità operative, disciplina e tempi di riversamento alla Città Metropolitana e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Art. 3 - Determinazione del Tributo

1. Il tributo è determinato con apposito atto del Consiglio Metropolitanamente da emanare entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli enti locali;
2. Il tributo deve essere determinato entro i limiti previsti dal D. Lgs 504/1992, art. 19, comma 3 ovvero entro il limite non inferiore al 1 per cento e non superiore al 5 per cento;
3. Qualora l'atto non sia adottato entro il termine di cui al punto 3.1, la misura del tributo sarà applicata anche per gli anni successivi.

Art. 4 - Gestione del tributo TEFA

1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e conseguentemente il tributo TEFA correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi del Soggetti Gestori;
2. i Comuni devono informare la Città Metropolitana dell'affidamento al soggetto gestore del riversamento del TEFA alla tesoreria dell'ente, fatta salva l'obbligazione legale che resta sempre in carico al Comune stesso, e

trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento all'ufficio *Entrate e Tributi* della Città Metropolitana tramite pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

3. i Comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione.

Art. 5 - Modalità e termini del versamento: TRIMESTRALE

1. L'art. 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è già al netto della commissione dello 0,30% di cui all'art.19, c. 5 del D. Lgs 504/1992;
2. Al fine di agevolare la procedura di versamento alla Città Metropolitana del TEFA i Soggetti Passivi adotteranno in **via preferenziale i modelli F24** per riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali si demanda alla modalità e termini di pagamento descritti nei successivi commi del presente articolo;
3. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA è il **trimestre solare** con esclusione della riscossione effettuata tramite i concessionari nazionali della riscossione;
4. scaduto il trimestre di riferimento, i soggetti passivi effettuano il versamento del TEFA alla Città Metropolitana entro il secondo mese successivo, secondo le scadenze della seguente tabella:

Trimestre	PERIODO INCASSO TEFA	TERMINE VERSAMENTO
1	GENNAIO – MARZO	31 Maggio
2	APRILE – GIUGNO	31 Agosto
3	LUGLIO – SETTEMBRE	30 Novembre
4	OTTOBRE – DICEMBRE	30 Gennaio

5. i riversamenti dovranno essere effettuati a favore della Città Metropolitana di Firenze precisando nella causale: **“TEFA trimestre n. ... anno ... Comune di ...”**
6. nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera entro i termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del Tesoriere entro il primo giorno lavorativo utile successivo;
7. il riversamento del TEFA alla Città Metropolitana viene effettuato direttamente dal comune o dal suo soggetto incaricato, al **netto della contestuale commissione dello 0,30% delle somme riscosse**, come da art. 19, comma 5, del D.Lgs 504/1992. Come stabilito al *punto 1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011*, *“la registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa”*;

8. il Soggetto Passivo provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento di cui ai precedenti punti mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
9. nel caso i Soggetti Passivi non dovessero rispettare le scadenze fissate per i riversamenti indicate al punto 5.2, La Città Metropolitana invierà ai Soggetti Passivi inadempienti un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito.

Art. 6 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)

1. I Soggetti Passivi riversano alla Città Metropolitana gli importi TEFA compresi nel contributo che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca versa agli stessi per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti relativamente alle istituzioni scolastiche (art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito nella Legge 31/2008), entro tre mesi dall'incasso.
2. i riversamenti dovranno essere effettuati a favore della Città Metropolitana di Firenze precisando nella causale: **"MIUR-TEFA trimestre n. ... anno ... Comune di ..."**
3. anche in questo caso il Soggetto Passivo provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Art. 7 - Modalità e termini di rendicontazione: SEMESTRALE

I Soggetti Passivi sono tenuti a inviare alla Città Metropolitana una rendicontazione complessiva delle somme riguardanti il TEFA: sia la parte che transita per F24 che quella che transita per altri canali.

Tali somme devono essere rendicontate:

1. entro il 31 luglio ed entro il 30 gennaio di ogni anno una **RENDICONTAZIONE SEMESTRALE** rendendo il conto degli importi riscossi dal comune a titolo di tassa dei rifiuti, degli importi TEFA, dell'aggio maturato, degli eventuali rimborsi ai contribuenti e infine dell'importo versato alla Città Metropolitana usando il modello **"Allegato A"**.
2. entro il 30 gennaio di ogni anno una **RENDICONTAZIONE ANNUALE**, usando il **MODELLO 21 "Allegato B"** ossia il conto giudiziale di tutte le somme riscosse e del relativo tributo versato, suddiviso per ogni mese dell'anno, per anno di competenza del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come previsto dall'art. 93, comma 3 e art. 233 del D. Lgs 267/2000 e secondo i modelli previsti dal DPR n. 194/1996;

Tali rendicontazioni dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana a mezzo PEC, all'indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Art. 8 - Riscossione coattiva

1. La Città Metropolitana procede alla riscossione coattiva nei confronti dei Comuni che, nei tempi previsti al punto 5.8 del presente Regolamento, non hanno proceduto totalmente o parzialmente ai riversamenti dovuti a titolo di TEFA a seguito di formale atto di messa in mora inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal *D.P.R 602/1973*, tenuto conto di quanto previsto dai *D. Lgs n. 46/1999 e n. 112/1999* se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al *Regio Decreto 639/1910* mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
3. Il Comune inadempiente verrà segnalato alla competente sezione della Corte dei Conti per indebito arricchimento.

Art. 9 - Dilazioni di pagamento

Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, ai Soggetti Passivi che ne facciano richiesta e che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria (*anticipazione di cassa, dissesto o pre-dissesto*) la Città Metropolitana, per somme certe, liquide ed esigibili, può concedere dilazioni e rateizzazioni dei dovuti versamenti come stabilito dall'art. 11 del "Regolamento Generale delle Entrate" della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 10 - Rimborsi

1. I Soggetti Passivi effettuano rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo TEFA, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città Metropolitana;
2. Le somme anticipate dovranno essere comunicate e rendicontate con idonea documentazione inviata all'indirizzo PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, e saranno detratte dall'importo del primo riversamento dovuto.

Art. 11 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni sono tenuti entro i trenta giorni dall'esecutività della pertinente Deliberazione a comunicare la decisione di affidare o modificare l'affidamento della gestione de soggetto tenuto alla riscossione tassa/tariffa raccolta rifiuti;
2. Come indicato al punto 4.3 del presente Regolamento, i Comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione.

Art. 12 - Obblighi della Città Metropolitana

La Città Metropolitana si impegna a:

1. comunicare ai Comuni della tassa/tariffa raccolta rifiuti la fissazione dell'aliquota TEFA per l'anno finanziario successivo. in caso di mancata comunicazione si applica l'aliquota adottata per l'anno precedente;
2. comunicare ai Soggetti Passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti nonché le sue eventuali variazioni.

Art. 13 - Verifiche e controlli

La Città Metropolitana ha facoltà di chiedere ai Soggetti Passivi documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nella presente informativa al fine di verificare la corretta gestione del TEFA e può disporre verifiche di cassa sulle somme incassate e registrate dagli stessi **entro 5 anni** dall'avvenuto versamento nelle casse della Città Metropolitana.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entra in vigore il 01/01/2020 e fino al 31/12/2019 si applicano le precedenti disposizioni.

Allegato A: modello per la rendicontazione semestrale

Semestre n. :	
Anno:	
Comune di:	

	TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA COMPETENZA (A)	TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA RESIDUI (B)	TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA TOTALE (C) = (A) + (B)	IMPORTO TEFA RISCOSSO COMPETENZA (D)	IMPORTO TEFA RISCOSSO RESIDUI (E)	IMPORTO TEFA RISCOSSO TOTALE (F) = (D) + (E)	AGGIO SU TEFA RISCOSSA (G) = 0,30 x (F)	EVENTUALI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI (H)	IMPORTO VERSATO ALLA CM DI FIRENZE (I) = (F) - (G) - (H)
TEFA									
TEFA MIUR									

Allegato B: modello 21 per la rendicontazione annuale

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE				ANNO		
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE		TOTALE		

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine
VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

